LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 APRILE 1887

torno al secondo dei due punti controversi, da me poco anzi accennati:

"Prendete (così scrive l'onorevole relatore) prendete come punto di partenza l'aggravio attuale del contribuente; fate che l'azione modera trice dell'articolo 52 si esplichi appena voglia rendersi quest'aggravio più poderoso; e l'applicazione della legge sarà chiara, precisa, logica, e lo scopo che si è prefisso sarà completamente raggiunto.

Ora, se voi volete che la azione moderatrice dell'articolo 52 si faccia sentire appena che l'aggravio dei contribuenti sia per diventare più oneroso, voi dovete necessariamente considerare l'aggravio dei contribuenti di ogni singolo comune; e non la media dell'aggravio dei contribuenti di tutti i comuni della provincia.

Io non vedo poi, quale inconveniente possa derivare dalla interpretazione più restrittiva che io propugno. L'unica conseguenza sarebbe questa: che un numero maggiore di bilanci provinciali dovrebbe esser presentato al controllo del Parlamento. Ma, se noi dobbiamo, come dovremmo necessariamente, ogni anno prendere in esame parecchie centinaia di bilanci comunali, non sarà un grave inconveniente se a questi si dovrà aggiungere qualche dozzina di bilanci provinciali. Anzi, si avrà questo vantaggio: che, se il sindacato del Parlamento sopra questi bilanci provinciali risulterà di qualche efficacia, esso potrà forse contribuire a far diminuire il numero dei comuni i quali si troveranno costretti a domandare la autorizzazione legislativa di sorpassare la loro rispettiva media triennale di sovrimposta.

Prima di concludere, poichè veggo ripetutamente citato dall'onorevole relatore il disegno di regolamento per la esceuzione della legge sul riordinamento della imposta fondiaria, compilato dalla Commissione nominata col reale decreto 11 marzo 1886, non posso esimermi dal ricordare che quel disegno di regolamento, intorno a questo punto, dà ragione alla interpretazione da me propugnata.

Mi limito, per ora, a queste brevi considerazioni; e mi riservo di concretarle in un emendamento all'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, dopo aver udite le risposte che confido vorranno darmi l'onorevole ministro dell'interno e l'onorevole relatore della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Tittoni, relatore. Onorevole signor presidente, se ci fossero altri oratori iscritti, preferirei di parlare dopo di essi.

Presidente. Non ce ne sono.

Tittoni, relatore. Allora dirò che la Commissione è lieta che il Governo abbia accettate le sue conclusioni, ed ha la certezza che tra breve esso vorrà presentare il disegno di legge per il riordinamento delle finanze locali, il quale porrà fine all'anormale ed imperfetto controllo delle amministrazioni provinciali e comunali quale è stabilito dagli articoli 50 e 52 della legge 1º marzo 1886.

Nessuno avendo preso parte a questa discussione ritengo che le conchiusioni della Commissione sieno anche accettate dalla Camera; e quindi non farò un discorso accademico per combattere delle obbiezioni che non sono state fatte.

Mi limiterò a rispondere all'unico oratore che ha parlato per contrastare l'interpretazione della legge che dalla vostra Commissione è propugnata.

Circa il punto, sul quale l'onorevole Carmine ha richiamato l'attenzione della Camera, la Commissione ha seguito la via che era già stata tracciata dal Governo nelle sue circolari.

Per computare se una provincia, insieme ai comuni, oltrepassasse i cento centesimi, che costituiscono il limite legale di sovrimporre, s'incontrarono queste difficoltà: da una parte vi era un fattore solo, la sovrimposta provinciale, dall'altra, molti fattori, le sovrimposte dei diversi comuni; bisognava dunque ridurre questi fattori ad un unico denominatore per porlo in confronto con la sovrimposta provinciale.

Il Geverno ha creduto di prendere la media, ed ha ritenuto che quando le sovrimposte della provincia, sommate con la media delle sovrimposte comunali oltrepassano i cento centesimi, fosse il caso d'applicare gli articoli 50 e 52.

Questo sistema è sembrato alla Commissione il più logico, il più semplice, ed anche l'unico possibile.

Non so vedere come l'onorevole Carmine vi ravvisi un aggravio maggiore per i contribuenti. Al contrario io ritengo che questo sistema è il più conforme all'equità, imperocchè la media è quella che, se non raggiunge l'eguaglianza voluta, per lo meno più di qualunque altro sistema vi si avvicina.

L'onorevole Carmine vorrebbe prendere per punto di paragone il comune che ha sovraimposto la cifra maggiore; ma se in una provincia, per circostanze eccezionali, un comune avrà imposto una cifra elevatissima, vi parrà opportuno, vi parrà giusto obbligare la provincia, per questo fatto indipendente dalla propria amministrazione,